




FONDO PENSIONE CAIMOP  
CASSA PREVIDENZA INTEGRATIVA MEDICI OSPEDALITA PRIVATA  
Viale Europa 55 – 00144 ROMA – Tel.06 5022185 – Fax 06 5022190  
Iscriz. n. 1017 del 09/12/99 – Albo Speciale Commissione di vigilanza sui Fondi Pensione

## REGOLAMENTO VERSAMENTI E MOROSI

Revisione	Descrizione tipo di modifica	Data di applicazione
00	Prima emissione	
01	Seconda emissione	11-03-2021
02	Terza emissione	23-06-2023
03		

Il Presidente	Alkilani Mohammad
CdA delibera 23/06/2023	



## Sommario

PREMESSA.....	2
Modalità dei versamenti.....	2
Decorrenza.....	2
Termini di pagamento .....	2
Cessazione del rapporto di lavoro .....	3
Violazione obblighi datoriali e contributivi.....	3
Violazione art 37 statuto CAIMOP .....	3
Violazioni contributive.....	3
Composizione bonaria o giudiziale del debito.....	4
Imputazione pagamento parziale.....	5
Trasmissione elenchi nominativi .....	5
Liquidazione giudiziale della struttura sanitaria.....	5



## PREMESSA

Intervenuta l'iscrizione del medico al "Fondo", le operazioni relative al versamento dei contributi e di accantonamento delle quote di TFR vengano ricondotte, sotto il profilo soggettivo, al c.d. rapporto di natura previdenziale avente carattere triangolare, nell'ambito del quale il prestatore di lavoro opera una delega al datore di lavoro avente ad oggetto il versamento dei contributi e delle quote del TFR, il datore di lavoro assume l'obbligo di trattenerli e versarli al fondo e quest'ultimo ad accumularli per conto dell'aderente, con l'obbligo di custodirli e gestirli. Il datore di lavoro, pertanto, ai sensi dell'art 37 dello statuto dovrà fornire al "Fondo" ogni notizia riguardante l'iscritto che gli venga richiesta nonché a comunicare d'iniziativa, con ogni tempestività:

- eventuali variazioni relative alla qualifica dell'iscritto; - eventuali modificazioni sia del tipo di rapporto di lavoro (dipendente o libero professionale), sia dell'orario (tempo pieno, tempo definito, part-time); - eventuali periodi di aspettativa; - la cessazione del rapporto, mediante attestato di servizio, riportante, tra l'altro, l'informativa circa il trattamento tributario del T.F.R. eventualmente corrisposto. Dovrà trasmettere al "Fondo" con cadenza trimestrale elenchi nominativi con l'indicazione dei contributi e dei contributi relativi alle quote di accantonamento al T.F.R. corrispondenti ad ogni singolo medico, mediante la compilazione dell'apposito modello predisposto dal fondo stesso. Il modello andrà inviato al "Fondo" entro il 15 del mese successivo al trimestre a cui è riferita la contribuzione. Il mancato rispetto dei superiori adempimenti precluderà al fondo di conoscere gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di contribuzione e per quote di TFR per ogni singolo iscritto e comporterà un danno sia per l'iscritto che per il "Fondo".

## Modalità dei versamenti

### *Decorrenza*

Assolti i superiori adempimenti i datori di lavoro dovranno versare per ogni iscritto i contributi mensili di cui all'art.18 dell'accordo collettivo nazionale ed i conferimenti di TFR a decorrere dal trimestre solare successivo alla data di adesione.

### *Termini di pagamento*

I datori di lavoro per il **Personale Medico dipendente**, dovranno provvedere a versare i contributi ed i conferimenti di TFR con cadenza trimestrale entro e non oltre il 30° giorno del mese successivo alla scadenza del previsto trimestre e per il **Personale Medico libero**



**professionista**, dovranno provvedere a versare i contributi di cui alla citata art.18 dell'accordo collettivo nazionale entro il 30 gennaio di ogni anno.

#### *Cessazione del rapporto di lavoro*

Il datore di lavoro, entro trenta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro del medico iscritto dovrà versare al fondo i contributi previdenziali ed il TFR maturati dall'iscritto. Nel caso in cui il fondo abbia accordato al datore di lavoro un piano di rientro per contributi e ratei di TFR non versati alle naturali scadenze quest'ultimo, in caso di chiusura del rapporto di lavoro, da parte di uno dei medici dipendenti della struttura sanitaria, provvederà a liquidare l'intera posizione per contributi di previdenza complementare e TFR del dipendente in un'unica soluzione, al netto dei versamenti già effettuati.

## Violazione obblighi datoriali e contributivi

#### *Violazione art 37 statuto CAIMOP*

Il datore di lavoro, qualora dovesse risultare inadempiente rispetto ad una qualunque delle prescrizioni di cui all'art. 37 dello statuto del fondo sarà tenuto a corrispondere al fondo stesso per ogni giorno di ritardo una penale giornaliera pari ad €.15,00 (quindici).

#### *Violazioni contributive*

In caso di violazione degli obblighi contributivi contemplati dagli artt.22 e 23 dello Statuto, nei termini stabiliti dall'art. 24, il datore di lavoro incorso in ritardo od omissione sarà tenuto a corrispondere al medico iscritto e per esso al Fondo, oltre all'importo dei contributi insoluti, un interesse di mora su base annua pari al Tasso di rivalutazione del Fondo relativo all'anno cui si riferisce la mancata o ritardata contribuzione. Gli interessi di mora effettivamente riscossi dal Fondo sono destinati a coprire, per ciascuna posizione individuale, la perdita subita a causa del ritardato versamento dei contributi, tenuto conto del rendimento relativo alla posizione individuale medesima, certificato dalla gestione finanziaria e/o assicurativa utilizzata dal Fondo. Le somme reclamate a titolo di rivalutazione sono somme dovute ai medici che, a causa del mancato versamento dei loro contributi, hanno visto precluso il loro diritto di investimento e, quindi, il loro diritto di trarre i benefici economici conseguenti alla gestione, da parte del Fondo GESAV, dei contributi convertiti in denaro e non versati. Tali somme saranno dovute dal 1° giorno successivo al trimestre non versato. La casa di cura inadempiente sarà tenuta, inoltre, a



corrispondere al Fondo una sanzione del 2% sull'importo dei contributi non versati, per ciascun anno di ritardo fino ad un massimo di tre anni. La sanzione consegue al semplice ritardo e sarà dovuta dal primo giorno successivo al verificarsi dello stesso. Tale sanzione non è parametrata alla durata del ritardo registrato e sarà calcolata sull'intero anno fiscale nel quale si è verificato il ritardo. La sanzione non sarà dovuta se il pagamento delle somme interverrà entro trenta giorni dalla scadenza del trimestre.

### **Composizione bonaria o giudiziale del debito**

In caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e secondo le modalità indicate al paragrafo "MODALITA' DEI VERSAMENTI" il Fondo Caimop inviterà la casa di cura inadempiente, a mezzo lettera raccomandata A.R. o PEC, a comporre bonariamente il debito entro il termine di giorni 15. Decorso infruttuosamente il termine indicato, la posizione sarà trasmessa all'ufficio legale che, previo ulteriore invito di bonario componimento entro il termine di 15 giorni, alla sua scadenza concorderà con il Presidente e/o il Direttore Generale caso per caso le azioni da intraprendere per recupero dei contributi e delle quote di TFR non corrisposti, oltre rivalutazione e sanzioni maturate, con obbligo di relazione sulle azioni intraprese alla prima seduta del CDA. Resta in ogni caso salvo il diritto del medico di agire iure proprio nei confronti del datore di lavoro in funzione di una condanna in favore di terzo (Fondo CAIMOP) con la necessaria partecipazione del fondo al giudizio. Resta ancora salvo il diritto del medico o dei suoi aventi causa di agire, nei confronti del datore inadempiente, per ottenere il risarcimento di eventuali danni conseguenti al suo inadempimento o al suo ritardato adempimento. In caso di composizione bonaria del debito, e/o di rateizzazione delle somme dovute (contributi, conferimenti TFR e interessi) e non corrisposte, il Fondo è tenuto a calcolare su dette somme interessi di rateizzazione con un tasso pari a quello di rendimento lordo della polizza di investimento per l'anno di competenza. Tali interessi saranno versati pro quota sulle posizioni dei singoli iscritti al fondo e in deconto del debito complessivo. Le sanzioni che risulteranno dovute a causa dell'inadempimento non saranno oggetto di rateizzazione poiché dovranno essere corrisposte al momento della sottoscrizione del piano di rientro concordato. Pregiudiziale all'accettazione del piano di rientro concordato è il pagamento delle sanzioni in un'unica soluzione al momento della sottoscrizione del piano di rientro concordato. Il Presidente affinché la posizione dei propri iscritti, già penalizzati dal mancato versamento del datore di lavoro dei contributi maturati, non sia ulteriormente pregiudicata dal fattore tempo, al fine di velocizzare i tempi di recupero, una volta che gli uffici del fondo hanno compiuto tutti gli adempimenti previsti



dal regolamento (1° - invito per composizione bonaria del debito con termine di 15 giorni; 2° - trasferimento della posizione all'ufficio legale; 3° - invito di bonario componimento del legale con ulteriore termine di gg.15) potrà conferire incarico al legale del Fondo per avviare le opportune azioni giudiziarie per il recupero del credito, avendo cura di darne preventiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione, che entro gg.15 dalla ricezione potrà manifestare e motivare un eventuale dissenso

### **Imputazione pagamento parziale**

Qualora il datore di lavoro provveda ad un pagamento parziale del debito maturato nei confronti del fondo, gli acconti saranno imputati prima agli interessi sul debito complessivo, relativo a tutti i medici, poi alle sanzioni e solo successivamente saranno ripartiti proporzionalmente per capitale alle singole posizioni. Una diversa imputazione da parte della Casa di cura sarà priva di effetti.

### **Trasmissione elenchi nominativi**

Come precisato in premessa, il datore di lavoro è tenuto a trasmettere al Fondo, con cadenza trimestrale, gli elenchi nominativi dei medici a lavoro dipendente e in libera professione, con l'indicazione dei contributi corrispondenti ad ogni singolo medico, mediante la compilazione delle distinte contributive sul sistema informatico predisposto dal fondo. Il modulo deve essere compilato ed inviato al Fondo CAIMOP entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre a cui è riferita la contribuzione, e deve essere inviato al fondo via web, utilizzando il format dedicato, presente sulla piattaforma digitale del Fondo.

### **Liquidazione giudiziale della struttura sanitaria**

Il medico iscritto al fondo, venuto a conoscenza della dichiarazione di 0020 del proprio datore di lavoro, dovrà prendere immediatamente contatto con gli uffici del Fondo stesso, al fine di garantire la propria assistenza e collaborazione per la stesura di una completa e corretta istanza di ammissione al passivo. Pertanto, se necessario, qualora il datore di lavoro non abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e trasmissione dei documenti di cui al paragrafo "trasmissione elenchi nominativi", dovrà rendersi parte diligente e far pervenire, anche su eventuale richiesta del Fondo, una relazione a firma del proprio consulente del lavoro o patronato con il calcolo delle somme dovute al medico a titolo di competenze arretrate, TFR e contribuzione, e ogni altro documento necessario allo scopo. Nel caso in cui l'istanza di



ammissione al passivo non dovesse essere accolta per carenza di idonea documentazione, o per la mancata prova del credito, le spese di giudizio saranno a carico del medico istante